



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 2017

Premessa

Le presenti Condizioni generali di contratto SERVICETEC SRL si applicano ai rapporti contrattuali tra SERVICETEC SRL e i suoi Clienti aventi a oggetto Prodotti, Sistemi o Servizi.

Le Condizioni, insieme all'Ordine e alla Conferma d'Ordine, rappresentano la totalità delle pattuizioni intervenute tra SERVICETEC SRL ed il Cliente in merito ad una specifica Fornitura, e sostituiscono a tale riguardo ogni eventuale diversa comunicazione e/o intesa orale o scritta intercorsa fra SERVICETEC SRL ed il Cliente.

I termini riportati in maiuscolo nelle Condizioni hanno il significato a essi attribuito nell'articolo 1 "Definizioni" delle Condizioni.

1. DEFINIZIONI

Cliente/i: il soggetto che richiede e/o riceve un'Offerta o invia un Ordine a SERVICETEC SRL e, se previsto dalla Conferma d'Ordine e/o da disposizioni di legge, i relativi eventuali successori e/o aventi causa.

Conferma d'Ordine: la comunicazione scritta con la quale SERVICETEC SRL conferma al Cliente l'accettazione dell'Ordine, perfezionando con ciò il Contratto.

Condizioni: le presenti Condizioni Generali di Contratto.

Contratto: l'insieme delle disposizioni delle Condizioni, dell'Ordine e della Conferma d'Ordine.

Fornitura: l'oggetto complessivo della Conferma d'Ordine.

Gruppo Aziendale: l'insieme delle società direttamente e/o indirettamente controllate da una Parte e delle società sottoposte con la stessa Parte a comune controllo.

Offerta: il documento che SERVICETEC SRL sottopone al Cliente al fine di verificare la disponibilità dello stesso a effettuare un Ordine.

Ordine: il documento (ed i relativi allegati) sottoscritto dal Cliente ed inviato per l'accettazione di SERVICETEC SRL con il quale il Cliente richiede ad SERVICETEC SRL la fornitura di Prodotti, Sistemi e/o Servizi. Rientrano nella definizione di Ordine anche le integrazioni dell'Ordine accettate da SERVICETEC SRL successivamente al perfezionamento del Contratto.

Parte: il Cliente e/o SERVICETEC SRL.

Parti: il Cliente e SERVICETEC SRL.

SERVICETEC SRL: SERVICETEC SRL. ed i suoi eventuali successori e/o aventi causa.

Prezzo/i: il/i corrispettivo/i indicato/i nella Conferma d'Ordine.

Prodotto/i: il bene/i specificato/i nella Conferma d'Ordine.

Servizio/i: il/i servizio/i specificato/i nella Conferma d'Ordine.

Sistema/i: il/i sistema/i specificato/i nella Conferma d'Ordine.

2. STRUTTURA CONTRATTUALE

Salvo specifici accordi, il Cliente conviene che ciascun suo Ordine riferito alle Condizioni, così come la relativa Conferma d'Ordine da parte di SERVICETEC SRL relativa a Prodotti, Sistemi o Servizi, rappresenta un contratto separato, legalmente indipendente dagli altri.

Ogni qualvolta il Cliente effettua un Ordine oggetto di Conferma d'Ordine da parte di SERVICETEC SRL, la relativa Fornitura sarà soggetta alle ulteriori condizioni contrattuali per Prodotti, Sistemi e/o Servizi indicate nell'Ordine e nella Conferma d'Ordine che costituiscono parte integrante del Contratto.

In caso di discordanza tra le disposizioni dei diversi documenti contrattuali, quelle contenute nella Conferma d'Ordine e nelle Condizioni prevalgono su quelle contenute nell'Ordine e quelle contenute nella Conferma d'Ordine prevalgono su quelle delle Condizioni. Eventuali condizioni generali di acquisto del



Cliente non espressamente accettate per iscritto da SERVICETEC SRL, quand'anche riportate nell'Ordine e/o a tergo dell'Ordine non saranno, in ogni caso, applicabili.

L'Offerta di SERVICETEC SRL ha valore soltanto se inviata per iscritto e per il periodo indicato sull'Offerta. Nessun agente o intermediario della SERVICETEC SRL ha il potere di accettare ordini per conto della stessa. Il Contratto è perfezionato tra le Parti quando SERVICETEC SRL, dopo il ricevimento dell'Ordine, avrà comunicato per iscritto al Cliente l'accettazione dello stesso. Non appena in possesso della Conferma d'Ordine della SERVICETEC SRL, il Cliente dovrà controllare tutti i dati in essa contenuti; gli stessi si intendono accettati dal Cliente qualora non vengano immediatamente contestati per iscritto dallo stesso. I materiali e i servizi non espressamente descritti nella Conferma d'Ordine saranno fatturati a parte.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti debbono considerarsi non riservate. Qualora le Parti intendano comunicare, ricevere, scambiare informazioni riservate, le stesse si impegnano a stipulare e sottoscrivere uno specifico accordo di riservatezza.

3.2. Ciascuna Parte può comunicare con l'altra tramite mezzi elettronici e tale comunicazione è equiparabile ad un documento scritto, avente piena validità contrattuale tra le Parti, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge. Il codice di identificazione contenuto nel documento elettronico, anche se diverso dalla firma digitale, sarà sufficiente per l'identificazione del mittente e l'autenticità del documento. In particolare, le Parti espressamente concordano che l'Ordine inoltrato tramite mezzi elettronici sarà dalle Parti stesse considerato equivalente a documenti cartacei sottoscritti, con il medesimo carattere obbligatorio e vincolante, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge.

3.3. Le Parti si impegnano a non intraprendere azioni legali, giudiziali ed extragiudiziali, a tutela dei propri diritti, trascorsi più di due anni a far data dall'evento che legittima tali azioni.

3.4. Il Cliente consente a SERVICETEC SRL di installare sui Prodotti/Sistemi a spese di SERVICETEC SRL le modifiche tecniche ritenute obbligatorie a giudizio di SERVICETEC SRL (ad esempio quelle necessarie per motivi di sicurezza). Le parti rimosse diventano di proprietà SERVICETEC SRL; a tal proposito il Cliente assicura di avere idonea autorizzazione, dal proprietario o dal titolare di altri diritti, a trasferire a SERVICETEC SRL la proprietà ed il possesso delle parti rimosse.

3.5. Il Cliente assume la responsabilità dei risultati ottenuti dall'uso dei Prodotti, Sistemi o dei Servizi.

3.6. Nel caso in cui una qualsiasi clausola delle Condizioni e/o dell'Ordine sia dichiarata invalida o inefficace, le restanti clausole rimarranno pienamente in vigore ed efficaci.

4. PREZZI

Salvo diverso patto scritto, il Prezzo si riferisce a una Fornitura consegnata franco fabbrica di SERVICETEC SRL e non comprende imballaggio, IVA, dazi, assicurazioni e, in genere, oneri fiscali o finanziari connessi alla vendita ed all'esportazione.

I Prezzi pattuiti non impegnano SERVICETEC SRL in caso di modifiche della quantità e tipologia dei Prodotti da fornire e saranno inoltre aggiornati in caso di proroghe dei termini di consegna per le ragioni previste all'articolo 8 ("Termine di consegna") delle Condizioni.

5. PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento del Prezzo deve essere sempre effettuato tramite bonifico bancario presso il conto indicato da SERVICETEC SRL secondo i termini previsti contrattualmente o, in mancanza di diversa pattuizione, a ricevimento delle fatture.

In caso di ritardato pagamento, il Cliente dovrà corrispondere a SERVICETEC SRL, senza che occorra messa in mora, gli interessi di mora nella misura determinata in base all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, salvo ogni eventuale maggiore danno. Ove la Fornitura lo consenta, SERVICETEC SRL potrà effettuare consegne frazionate, fatturando in tal caso separatamente ciascuna consegna, secondo i termini di pagamento previsti contrattualmente. Qualsiasi contestazione del Cliente anche per ritardi di consegna o per Fornitura non completa di parti non essenziali, non dà diritto al Cliente di sospendere o ritardare il pagamento.

Salvo diversa esplicita pattuizione tra le Parti, la fatturazione relativa alla sola fornitura di Prodotti o Sistemi verrà interamente effettuata alla spedizione. Su specifica richiesta del Cliente, il materiale fornito per



l'esecuzione dei lavori di manodopera potrà essere fatturato in concomitanza dell'esecuzione e della fatturazione degli stessi.

Nel caso di prestazione di manodopera o di attività in sito a consuntivo, SERVICETEC SRL provvederà ad emettere la relativa fattura contestualmente alla ricezione dei rapportini del personale SERVICETEC SRL opportunamente controfirmati dal Cliente.

6. SOSPENSIONE DELLE CONSEGNE

SERVICETEC SRL avrà la facoltà di sospendere le consegne, se il Cliente non effettuerà anche un solo pagamento alla scadenza pattuita, o sarà inadempiente ad altro contratto o ad altre obbligazioni in genere nei confronti di SERVICETEC SRL.

SERVICETEC SRL potrà inoltre sospendere le consegne dopo la conclusione del Contratto nel caso in cui le condizioni economiche del Cliente si modificano sostanzialmente, così come nel caso di uno o più protesti, di procedure esecutive, di accensioni di pegni e/o ipoteche, di richiesta di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione dell'attività.

7. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di SERVICETEC SRL nei confronti del Cliente per i danni diretti a titolo contrattuale, di qualunque altra natura e per qualunque altra esistente forma di risarcimento e/o a titolo di indennizzo previste dalla legge e/o dalle presenti Condizioni e/o dal Contratto, non potrà in nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al 5% (cinque per cento) del Prezzo per singolo intervento/prestazione.

SERVICETEC SRL non sarà in ogni caso a risarcire al Cliente danni sia diretti che indiretti derivanti da fermo impianto qualora questo di renda necessario ai fini dell'effettuazione di attività di installazione, smontaggio, verifiche e prove strumentali e quant'altro ai fini dell'espletamento di quanto commissionato.

Salvi i limiti inderogabili di legge, SERVICETEC SRL non sarà tenuta a risarcire al Cliente il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, SERVICETEC SRL non sarà chiamata a risarcire i danni relativi a perdita di fatturato, a perdita di profitto, a perdita di contratto, i danni derivanti dalla mancata o parziale funzionalità dell'opera realizzata, o dalla mancata o parziale fornitura di Prodotti, Sistemi o Servizi.

In ogni caso SERVICETEC SRL non indennizzerà il Cliente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il Cliente fosse chiamato a risarcire a terzi.

SERVICETEC SRL non assume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura sofferti dal Cliente in relazione al Contratto o alle prestazioni nello stesso previste.

In ogni caso SERVICETEC SRL non è in alcun modo responsabile per danni dovuti a cause non dipendenti dalla sua volontà o comunque imputabili al Cliente o al fornitore della stessa SERVICETEC SRL.

In caso di conflitto interpretativo, le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno essere ritenute prevalenti rispetto a qualsiasi altra disposizione eventualmente contraria contenuta nelle Condizioni e/o nel Contratto e/o nell'Offerta.

8. TERMINE DI CONSEGNA

Il termine di consegna decorre dalla data dell'ultimo dei seguenti eventi:

- dal momento dell'accordo tra le Parti su tutte le condizioni di Fornitura;
- dall'incasso da parte di SERVICETEC SRL dell'acconto all'Ordine se previsto;
- dal ricevimento da parte di SERVICETEC SRL dei dati tecnici del Cliente o di terzi da esso designati o dall'approvazione di disegni e schemi esecutivi di SERVICETEC SRL da parte del Cliente, ove previsto;
- dal ricevimento da parte di SERVICETEC SRL dei materiali che eventualmente devono essere forniti dal Cliente o da terzo da esso designato;
- dall'ottenimento da parte del Cliente dell'autorizzazione ad importare il materiale oppure ad effettuare i pagamenti, se applicabile.

Per il calcolo dei termini di consegna si contano 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana e si escludono le festività infrasettimanali. Il termine di consegna indicato s'intende automaticamente prorogato in caso di eventi di forza maggiore per un periodo di tempo equivalente al perdurare dell'evento medesimo.



SERVICETEC SRL non sarà pertanto responsabile, in nessun caso e per nessun motivo, per qualsiasi danno diretto o indiretto causato da consegne di materiali successive al termine indicato; il Cliente comunque accetta di ricevere il materiale ordinato anche dopo tale termine. Il termine di consegna è inoltre prorogato se il Cliente non adempie puntualmente agli obblighi contrattuali, e in particolare:

- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
- se il Cliente non fornisce prima o durante la lavorazione, i dati necessari al momento previsto;
- se il Cliente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'Ordine;
- se il Cliente ritarda consegne di materiale prima o durante la lavorazione.

Se per qualsivoglia motivo la consegna non è avvenuta per fatto indipendente dalla SERVICETEC SRL, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di Fornitura ultimata.

Per data di consegna le Parti intendono la data di emissione da parte della SERVICETEC SRL dell'avviso di merce pronta o di spedizione al Cliente o al vettore o spedizioniere da esso indicato nell'Ordine, o di segnalazione di merce disponibile per il collaudo.

9. LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA – IMBALLAGGIO – SPEDIZIONE E TRASPORTO

Salvo diverso patto scritto, SERVICETEC SRL fornisce i Prodotti e/o Sistemi franco proprio magazzino, mediante consegna degli stessi al Cliente o a un terzo incaricato dallo stesso in tempo utile. In difetto, il Cliente autorizza SERVICETEC SRL a scegliere e incaricare della spedizione, per conto dello stesso, un vettore o spedizioniere, esonerandola da responsabilità per tale scelta. I Prodotti e/o Sistemi viaggiano sempre a spese del Cliente e non vengono assicurati contro i rischi derivanti dal trasporto, salvo richiesta scritta del Cliente, contenuta nell'Ordine con la quale il Cliente si assume i relativi costi. In caso di mancato ritiro dei Prodotti e/o Sistemi da parte del Cliente, SERVICETEC SRL avrà diritto di addebitargli l'1% (uno per cento) al mese dell'importo della fattura, per costi di immagazzinaggio (oltre quanto previsto per la mora). L'immagazzinaggio sarà effettuato a rischio del Cliente. Il Cliente ha l'obbligo di effettuare il controllo dei Prodotti e/o Sistemi e la denuncia di eventuali ammanchi, prima di accettare la consegna da parte del vettore e prima, quindi, di firmare il documento di trasporto per ricevuta. Eventuali difetti o danneggiamenti non riconoscibili al momento della consegna, dovranno essere comunicati per lettera raccomandata al vettore, e in copia alla SERVICETEC SRL, entro otto giorni dal ricevimento dei Prodotti e/o Sistemi. In difetto, il Cliente perde i relativi diritti. Non si accettano in restituzione né Prodotti/Sistemi né imballaggi, salvo previo consenso scritto di SERVICETEC SRL. Anche in tal caso gli stessi viaggiano ad esclusivo rischio ed a carico del Cliente.

L'esclusione dell'imballaggio, nel caso di merce per cui esso è normalmente usato, o l'impiego d'imballaggio speciale, dovranno essere espressamente richiesti dal Cliente all'atto dell'Ordine. SERVICETEC SRL provvede all'esecuzione dell'imballaggio secondo gli usi, restando esplicitamente esonerata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali avarie e/o danni derivanti dall'imballaggio che, per condizioni fortuite, imprevedibili o ad essa ignote, i materiali dovessero subire o provocare durante il trasporto.

Il materiale viaggia sempre per conto del Cliente ed a suo rischio e pericolo, anche quando si tratta di restituzioni. Il Cliente dovrà comunicare a SERVICETEC SRL le necessarie istruzioni per la spedizione ed ogni altro adempimento relativo, ove per Contratto debba provvedervi SERVICETEC SRL; in difetto di che SERVICETEC SRL potrà provvedere alla spedizione a spese del Cliente, sempre senza alcuna sua responsabilità.

10. PENALI / RITARDI NELLA CONSEGNA

Eventuali penali per il ritardo dovranno essere stabilite espressamente nella Conferma d'Ordine. Qualora SERVICETEC SRL, in caso di ritardo nell'adempimento, sia tenuta al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 del Codice Civile tale somma dovrà considerarsi il solo rimedio esperibile, restando pertanto esclusa espressamente la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale non è dovuta qualora il ritardo nell'adempimento della prestazione sia imputabile ad un evento di forza maggiore o a un evento non attribuibile alla responsabilità diretta di SERVICETEC SRL.

Il giorno dal quale il Cliente intenda fare decorrere la penale dovrà essere comunicato ad SERVICETEC SRL per lettera raccomandata, senza che sia ammessa decorrenza retroattiva rispetto alla data di arrivo della



lettera relativa. La penale non è comunque dovuta ove non sia richiesta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Fornitura in ritardo.

Il Cliente rinuncia espressamente alla compensazione degli importi dovuti a titolo di penale con altri importi contrattualmente previsti.

11. TRASFERIMENTO DEI RISCHI

Il Cliente acquista la proprietà della Fornitura, assumendone i relativi rischi, dalla consegna al Cliente stesso od al vettore, anche nel caso in cui la Fornitura sia franco destino o se il montaggio è compreso, o se il trasporto è a cura di SERVICETEC SRL.

Se la spedizione è ritardata o resa impossibile per motivi non imputabili a SERVICETEC SRL il materiale resterà depositato a spese, rischio e pericolo del Cliente.

12. CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE

SERVICETEC SRL non risponderà per inadempimento di qualsiasi obbligazione contrattuale o per ritardo nell'adempimento causati o derivati da: terremoto, incendio, alluvione, pandemia, invasione, insurrezione, rivolta, ordine d'autorità civili o militari, stato d'allarme, mobilitazione, blocco, guerra (anche in Stati indirettamente interessati alla Fornitura), sciopero, agitazione sindacale, occupazione degli stabilimenti, serrata, embargo, interruzione d'ogni tipo di trasporto merci, e comunque qualsiasi circostanza che sia al di fuori del controllo di SERVICETEC SRL, anche se qui non espressamente elencata. Il termine di consegna resta sospeso per tutto il periodo di tempo in cui una delle cause di cui sopra ritardi l'esecuzione del Contratto.

13. CONOSCENZA DELLE PRESCRIZIONI - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il Cliente dà atto di essere edotto delle norme di sicurezza relative all'impiego dei Prodotti.

Salvo particolari diverse prescrizioni da concordarsi per iscritto, le macchine, le apparecchiature ed i materiali corrispondono alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), alle IEC e/o alle specifiche norme tecniche di settore e/o alle vigenti Direttive UE. I pesi, le dimensioni e le illustrazioni dei Prodotti, che s'intendono indicati a titolo informativo, corrispondono peraltro essenzialmente alle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione della SERVICETEC SRL; nel caso di Fornitura il cui Prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso, valgono le tolleranze d'uso. La SERVICETEC SRL si riserva di apportare in qualunque momento ai propri Prodotti o Sistemi o Servizi quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone però notizia al Cliente se interessano l'installazione.

Qualora il Cliente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto da SERVICETEC SRL nella propria Offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano d'obbligatoria applicazione, dovrà esistere pieno accordo scritto fra le Parti sia sulle variazioni che tali modifiche dovessero provocare sui Prezzi, che sul periodo di consegna precedentemente stabiliti. La presentazione di proposte di modifica non sospende l'efficacia delle clausole contrattuali.

14. COLLAUDO

È facoltà ed onere del Cliente comunicare, in tempo utile, l'intenzione di assistere, a proprie spese, alle prove di collaudo di routine dei materiali nell'officina di SERVICETEC SRL. In tal caso il Cliente riceverà, con congruo anticipo, la data in cui le prove saranno effettuate: se il Cliente non si troverà presente al momento stabilito, le prove saranno comunque effettuate e l'esito gli sarà comunicato.

Qualora vengano richieste dal Cliente, ed accettate da SERVICETEC SRL, ulteriori prove non previste, esse saranno a carico del Cliente.

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'eventuale messa in opera da parte della SERVICETEC SRL, il Cliente, se così pattuito, potrà richiedere il collaudo dei materiali presso di sé o nel luogo ove essi sono installati, per constatarne il regolare funzionamento. In tal caso, tutte le spese relative, comprese le trasferte, la mano d'opera, il trasporto degli incaricati del collaudo, saranno a carico del Cliente; le prove verranno effettuate a rischio e pericolo del Cliente che dovrà anche prendersi carico della messa in totale sicurezza del luogo di lavoro anche ai sensi del successivo articolo 25. Effettuato il collaudo con esito favorevole, o trascorso il suddetto periodo senza che il Cliente abbia richiesto il collaudo, la Fornitura si intenderà



accettata dal Cliente. Qualora all'atto del collaudo la Fornitura dovesse rivelarsi non conforme al Contratto, dovrà essere data alla SERVICETEC SRL subito l'opportunità di eliminare le deficienze al più presto possibile. La riparazione dei difetti costituisce il solo ed unico rimedio cui SERVICETEC SRL sarà tenuta, restando esclusa ogni altra forma di risarcimento dei danni o la risoluzione del Contratto.

15. MONTAGGIO

Salvo contraria pattuizione, il montaggio di apparecchiature e l'assemblaggio di componenti e più in generale della Fornitura saranno eseguiti a cura e spese del Cliente.

A richiesta del Cliente, i montaggi potranno essere ordinati alla SERVICETEC SRL alle tariffe che verranno comunicate al momento della richiesta. Il Cliente dovrà approntare tempestivamente le opere e gli allacciamenti necessari e mettere a disposizione tutto quanto occorre, ivi incluse le operazioni di messa in sicurezza dei locali ove i montaggi avranno luogo.

16. GARANZIA – RECLAMI

SERVICETEC SRL fornisce la garanzia per vizi della Fornitura ai termini e alle condizioni di legge. Decorso il termine, la garanzia cessa anche se le apparecchiature non sono state messe in opera per qualsiasi ragione. In caso di difetti, purché ciò non dipenda da errori di montaggio dovuti al Cliente o a terzi, da cattivo uso dei materiali, mancata o errata manutenzione, naturale logoramento, guasti causati da imperizie o negligenza dell'acquirente o dal trasporto, da cattiva conservazione dei materiali, da mancata immediata adozione da parte del Cliente delle misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, sovraccarichi rispetto ai limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Cliente, da caso fortuito o forza maggiore, SERVICETEC SRL, durante il periodo di garanzia, farà riparare o sostituire gratuitamente nel minor tempo possibile le parti difettose. Qualora la riparazione non dovesse essere effettuata presso gli stabilimenti SERVICETEC SRL, salvo diverso accordo, tutte le spese supplementari o relative saranno a carico del Cliente.

La riparazione o sostituzione sarà effettuata a condizione che il Cliente sia adempiente in quel momento alle proprie obbligazioni. Il Cliente non potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni in tutti i casi in cui invochi la presente garanzia. Il termine per la riparazione o sostituzione della Fornitura difettosa sarà concordato tra SERVICETEC SRL e il Cliente. La spedizione di qualsiasi Fornitura asserita difettosa dal Cliente a SERVICETEC SRL e successivamente da SERVICETEC SRL al Cliente, sarà effettuata a rischio e cura del Cliente, che provvederà a coprirsi adeguatamente mediante assicurazione. Le Forniture riparate o in sostituzione viaggeranno a spese e rischio del Cliente. Qualsiasi contestazione relativa ad una spedizione non avrà alcun effetto sul resto della Fornitura. Le parti di una Fornitura sostituite da diverranno di proprietà di SERVICETEC SRL.

Il periodo di garanzia è di 6 mesi dalla consegna della Fornitura anche se la stessa, per qualsiasi ragione non sia stata messa in servizio.

Eventuali reclami per forniture, macchinari, impianti o componenti non corrispondenti a quanto precisato nella documentazione contrattuale debbono essere proposti per iscritto, entro il termine massimo di 8 giorni dalla consegna, a pena di decadenza. Tale termine in caso di Sistemi è di 60 giorni dall'esecuzione della prestazione contestata, a pena di decadenza.

In caso di vizi occulti i termini sopra indicati decorrono dalla scoperta. Decorso il periodo di garanzia non sono ammessi reclami, neppure per vizi occulti.

Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l'obbligo di SERVICETEC SRL è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente o alla esecuzione delle prestazioni non conformi, escluso qualsiasi diritto da parte del Cliente di chiedere la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda la fornitura di ricambistica SERVICETEC SRL si riserva la possibilità di fornire materiale del fornitore originario od equivalente.



17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. SERVICETEC SRL potrà risolvere il contratto al verificarsi dei seguenti inadempimenti:

- mancato pagamento da parte del Cliente nei termini convenuti del Prezzo e/o dei relativi adeguamenti dello stesso previsti ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni;
- mancato rispetto da parte del Cliente dell'articolo 25 denominato "Attività presso il Cliente - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro" e delle disposizioni in materia di salute dei lavoratori, della sicurezza ed igiene del lavoro e di protezione dell'ambiente, con specifico riferimento ma non limitatamente al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche dello stesso;
- mancato rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni previste all'articolo 20 denominato "Controllo delle esportazioni";
- mancato rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 19 "Proprietà Intellettuale".

SERVICETEC SRL comunicherà a mezzo lettera la propria intenzione di valersi della clausola risolutiva ivi prevista. La risoluzione si verificherà e avrà effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

18. RISOLUZIONE

Ciascuna Parte, prima di agire per la risoluzione del Contratto, deve intimare per iscritto l'adempimento concedendo all'altra Parte un termine non inferiore a 30 giorni, ai sensi dell'articolo 1454 c.c. In ogni caso il Cliente non potrà risolvere il Contratto nel caso in cui SERVICETEC SRL nel termine sopra indicato avrà iniziato ad adempiere.

19. PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le Parti non intendono concedere, e non concedono l'una all'altra il diritto di usare i propri (o quelli del proprio Gruppo Aziendale) marchi, nomi commerciali o altre denominazioni in ogni tipo di pubblicazione, incluse quelle promozionali, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte titolare.

Ciascuna Parte concede all'altra soltanto le licenze ed i diritti espressamente specificati nella Conferma d'Ordine.

Tutti i dati, informazioni, documenti, nonché diritti di proprietà intellettuale siano essi registrati o meno (di seguito collettivamente indicati come "Documentazione"), in qualunque forma trasmessi, rimangono di esclusiva proprietà di SERVICETEC SRL e sono forniti al Cliente al solo scopo di eseguire il Contratto.

Il Cliente si impegna a non utilizzare la Documentazione ricevuta per ragioni diverse da quelle previste dal Contratto, né a comunicare a terzi, riprodurre o concedere in licenza la Documentazione ricevuta senza esplicita e preventiva autorizzazione scritta da parte di SERVICETEC SRL.

Il Cliente si impegna a restituire a SERVICETEC SRL la Documentazione ricevuta ed ogni eventuale copia a semplice richiesta di SERVICETEC SRL ogniqualvolta detta Documentazione non sia più necessaria per l'esecuzione del Contratto e/o per l'utilizzo della Fornitura, salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti.

Nel caso in cui il Cliente intenda utilizzare la Documentazione fornita e la relativa Fornitura per incorporare la stessa in altri beni/documenti, Il Cliente si assume l'obbligo di accertare che nell'uso che ne sarà fatto non vengano violati i diritti di proprietà industriale di terzi e assume a suo esclusivo carico ogni onere derivante da tali eventuali violazioni, tenendone indenne SERVICETEC SRL.

In ogni caso, qualora l'oggetto del Contratto venga eseguito da SERVICETEC SRL su specifica documentazione tecnica del Cliente, SERVICETEC SRL non assume alcuna responsabilità per eventuali violazioni di diritti di proprietà industriale di terzi ed il Cliente si impegna a tenere indenne SERVICETEC SRL.

20. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI

Il Cliente conviene di non divulgare, usare, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, la Fornitura salvo che in conformità alla normativa in tema di controllo delle esportazioni.

Il Cliente dichiara e garantisce che la Fornitura non sarà usata, direttamente o indirettamente, per la progettazione o la produzione di armi chimiche o biologiche o loro precursori; per la progettazione o la produzione di armi nucleari o per la progettazione o la produzione di sistemi di lancio di missili.

Se richiesto per la consegna al Cliente, SERVICETEC SRL presenterà domanda per la licenza di esportazione presso la competente autorità nazionale, ma solamente dopo che il Cliente abbia fornito tutta la



documentazione necessaria per presentare tale domanda. Il Cliente dovrà fornire tutta la predetta documentazione entro un termine ragionevole dopo la Conferma d'Ordine.

Ogni ritardo nell'ottenimento di tale licenza comporterà la sospensione del Contratto da parte di SERVICETEC SRL. Se la licenza per l'esportazione non fosse concessa o, una volta concessa, fosse successivamente revocata o modificata dall'autorità preposta, il Contratto potrà essere risolto da SERVICETEC SRL senza incorrere in alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da tale risoluzione. Se richiesto da SERVICETEC SRL, il Cliente dovrà fornire ad SERVICETEC SRL una lettera di attestazione ai fini di controllo delle esportazioni o una dichiarazione dell'utente finale redatta secondo un modello soddisfacente per SERVICETEC SRL.

Durante la vigenza del Contratto, il Cliente conviene altresì di non esportare, riesportare o altrimenti fornire la Fornitura, direttamente o indirettamente in uno dei Paesi indicati nella Conferma d'Ordine o nei Paesi, a enti o a persone soggette a restrizioni ai sensi dei programmi di sanzione nazionali o multilaterali applicabili.

21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto, e/o delle Condizioni, e/o dell'Ordine e/o della Conferma d'Ordine sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Teramo.

In ogni caso è espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale delle Merci del 1980.

22. RECESSO

Oltre ai casi di legge SERVICETEC SRL avrà facoltà di recedere dal Contratto in caso di decorrenza di 30 giorni dall'evento di forza maggiore/caso fortuito come disciplinato dall'articolo 12 denominato "Caso Fortuito - Forza Maggiore".

In caso di recesso, così come di risoluzione del Contratto, il Cliente è tenuto a restituire a SERVICETEC SRL, i progetti, i relativi disegni e la documentazione tecnica di proprietà dello stesso, senza diritto ad indennità o compensi di sorta.

SERVICETEC SRL comunicherà a mezzo lettera la propria intenzione di recedere dal Contratto Il recesso avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

23. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SERVICETEC SRL dà atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dal Cliente saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità contrattuali e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile. Le informazioni saranno trattate sia con metodo di registrazione informatico che manuale ed in ogni caso saranno tenute in ambienti sicuri. I dati e le informazioni trattate potranno essere comunicati a terzi, operanti anche all'estero, unicamente per le finalità sopra specificate.

I dati e le informazioni trattate non saranno oggetto di diffusione.

In conformità alla suddetta legge, SERVICETEC SRL dà atto che i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 possono essere esercitati dal Cliente presso la sede di SERVICETEC SRL, rivolgendosi al Centro di Competenza *Data Privacy* di SERVICETEC SRL all'indirizzo e-mail: info@servicetec.it.

24. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le attività di installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione possono essere eseguite unicamente da personale SERVICETEC SRL o da personale di ditta di fiducia adeguatamente istruito ed autorizzato da SERVICETEC SRL nell'osservanza di tutte le norme di sicurezza.

25. ATTIVITÀ PRESSO IL CLIENTE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In caso di attività presso il Cliente, il Cliente è tenuto ad assicurare a SERVICETEC SRL:

- la messa in sicurezza dell'impianto presso il Cliente e/o del sito del Cliente presso i quali deve essere svolta l'attività di SERVICETEC SRL;



- libero accesso, spazio sufficiente nonché, in generale, tutto quanto necessario e possibile, affinché SERVICETEC SRL possa adempiere ai propri obblighi ed in particolare la fornitura di energia elettrica e la disponibilità dei mezzi di sollevamento per l'utilizzo delle attrezzature occorrenti all'esecuzione delle attività presso il Cliente.

Il Cliente dovrà inoltre comunicare preventivamente a SERVICETEC SRL tutti i rischi presenti nelle aree di lavoro ed attivare e garantire tutte le correlate e necessarie misure di prevenzione e protezione ed i piani di emergenza, affinché il personale di SERVICETEC SRL non sia esposto a detti rischi e pericoli e affinché sia adeguatamente tutelata la salute e sicurezza sul lavoro.

Il Cliente dovrà inoltre comunicare preventivamente e per iscritto a SERVICETEC SRL il nominativo del proprio Responsabile per la Sicurezza per le attività che dovranno essere svolte ed al quale il personale SERVICETEC SRL si dovrà presentare prima dell'inizio dell'intervento.

Nel reciproco interesse delle Parti è pertanto obbligatorio, al fine di garantire condizioni di lavoro sicure, che prima dell'inizio dei lavori siano fornite dal Cliente al personale di SERVICETEC SRL, tutte le informazioni, di pertinenza del Cliente, relative alle condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti in cui lo stesso dovrà operare.

Il personale di SERVICETEC SRL potrà rifiutare di iniziare le attività fino a quando non sarà informato delle effettive condizioni di sicurezza.

In ogni caso, sarà cura del Cliente impedire che il personale SERVICETEC SRL acceda al sito del Cliente ed ai relativi impianti prima che siano state effettuate tutte le operazioni atte a garantire l'assoluta sicurezza delle attività sull'impianto o della parte di impianto interessata all'intervento, che dovrà avvenire con la costante assistenza da parte di personale esperto del Cliente e con l'uso di tutti i dispositivi di protezione, anche speciali, atti a salvaguardarne la salute e la sicurezza.

In caso di infortunio o incidente a personale SERVICETEC SRL, il Cliente s'impegna a garantire ai delegati di SERVICETEC SRL libero accesso al luogo dell'incidente per accertarne le effettive cause.

Il Cliente

[data, timbro e firma dell'Amministratore]

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile si accettano e si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2. Struttura Contrattuale
3. Disposizioni generali
6. Sospensione delle consegne
7. Limitazione di responsabilità
8. Termine di consegna
9. Luogo e modalità di consegna – imballaggio – spedizione e trasporto
10. Penali/Ritardi nella consegna
14. Collaudo
16. Garanzia – Reclami
19. Proprietà Intellettuale
20. Controllo delle esportazioni
21. Legge applicabile e Foro competente
22. Recesso
25. Attività presso il Cliente – Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro



Il Cliente

[data, timbro e firma dell'Amministratore]